

CODICE ETICO COMPORIMENTALE **"LUGANO AQUATICS"**

Negli intendimenti della **Lugano Aquatics** così come di Swiss Aquatics insieme a Swiss Olympic e all'Ufficio federale dello sport sono considerate di estrema rilevanza le attività acquatiche come un efficace mezzo di integrazione sociale.

I. INTRODUZIONE

Il Codice Etico Comportamentale (CEC) emana le linee guida di condotta di un'attività sportiva salutare, rispettosa, leale, sostenibile e di successo a cui devono attenersi tutti coloro che frequentano la "Lugano Aquatics", sia nelle relazioni interne alla società sia nei rapporti esterni nei confronti di altri atleti, di allenatori, del pubblico, ecc..

Il presente CEC, unitamente alle norme a livello nazionale da cui ne trae ispirazione, pone le basi per il sistema di segnalazione, inchiesta e sanzionamento delle violazioni di determinate regole di condotta e per la constatazione di abusi nello sport. Tutto questo naturalmente in ossequio e applicazione dei regolamenti e norme di Swiss Aquatics, Swiss Olympic e dell'Ufficio federale dello sport (UFSP) oltre a quanto riportato dalla "Carta dei diritti dei bambini" (New York – Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20/11/1989) e dalla "Carta dei diritti dei ragazzi allo Sport" (Ginevra 1992 - Commissione Tempo Libero O.N.U.).

Il presente codice trae origine dai regolamenti e norme di Swiss Aquatics, Swiss Olympic e dell'Ufficio federale dello sport (UFSP) ragione per la quale qualsiasi modifica/aggiornamento ai menzionati regolamenti assumerà efficacia preponderante e vincolante anche nei confronti del presente CEC.

II. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente codice etico comportamentale si applica:

- a) a tutti i membri della Lugano Aquatics (dirigenti, capi settore, capi allenatori, ecc.);
- b) a tutti gli allenatori, istruttori, aiutanti della Lugano Aquatics;
- c) a tutti gli impiegati, collaboratori e mandatarî della Lugano Aquatics;
- d) a tutti i soci, attivi e passivi, della Lugano Aquatics;
- e) a tutti i genitori di atleti minorenni che frequentano gli spazi della Lugano Aquatics, le partite, le trasferte, ecc.;
- f) persone che aderiscono volontariamente al presente CEC (volontari).

III. PRINCIPI GENERALI

I **nove principi**¹ sui quali si fonda il CEC della Lugano Aquatics sono:

- 1. Adottare lo stesso comportamento nei confronti di ogni persona.**
La nazionalità, l'età, il sesso, le preferenze sessuali, l'appartenenza sociale, l'orientamento religioso e politico non sono elementi pregiudizievoli.
- 2. Armonizzare l'attività sportiva e la vita sociale.**
Rendere compatibili le esigenze dell'allenamento e della competizione con la formazione, il lavoro e la famiglia.
- 3. Rafforzare la responsabilità individuale e collettiva.**
Le sportive e gli sportivi vengono coinvolti nelle decisioni che li riguardano.
- 4. Incoraggiare rispettosamente senza esagerare.**
Le misure adottate per raggiungere gli obiettivi sportivi non ledono né l'integrità fisica né l'integrità morale delle sportive e degli sportivi.
- 5. Educare alla lealtà e al rispetto dell'ambiente.**
Il rispetto contraddistingue la condotta da adottare nei confronti del prossimo e della natura.

¹ Trattati dalla Carta etica nello sport di Swiss Olympic e dell'Ufficio federale dello sport (UFSPPO)

6. Opporsi alla violenza, allo sfruttamento e alle molestie sessuali.

La violenza psicofisica e qualsiasi forma di sfruttamento non viene tollerata. Sensibilizzare, vigilare e intervenire in maniera adeguata.

7. Rifiutare il doping e gli stupefacenti.

Informare efficacemente e intervenire senza esitare in caso di consumo, somministrazione o diffusione.

8. Rinunciare al tabacco e all'alcool nella pratica sportiva.

Mostrare per tempo i rischi e gli effetti del consumo.

9. Contrastare ogni forma di corruzione.

Esigere e incentivare la trasparenza nelle decisioni e nei processi. Regolamentare l'approccio e la gestione di conflitti d'interesse, omaggi, dati finanziari e scommesse, e renderli sistematicamente pubblici.

IV. VIOLAZIONI ETICHE²

I comportamenti, qui di seguito elencati, costituiscono delle violazioni del presente CEC suscettibili di comportare delle sanzioni ("violazioni etiche").

1. Maltrattamenti

1.1. Discriminazione e disparità di trattamento

Ricadono sotto questa fattispecie la discriminazione e la disparità di trattamento oggettivamente non giustificata di altre persone a causa del colore della loro pelle, della loro origine, della loro nazionalità, della loro origine sociale, del loro sesso, della loro età, di una disabilità, di una malattia psichica, della loro lingua, della loro religione, delle loro opinioni politiche o di altro tipo, del loro status, del loro orientamento sessuale, della loro identità di genere o per altri motivi.

² Si richiama integralmente a quanto regolamentato e previsto dalla Swiss Olympic e Swiss Aquatics che rimangono parte integrate e a cui ci si rimanda come normative di riferimento a cui la Lugano Aquatics aderisce e condivide integralmente

1.2. Violazione dell'integrità psichica

- a. Ricadono sotto questa fattispecie le molestie messe in atto con le parole e gli atti sistematici che sfociano nell'esclusione di una persona o ledono la sua dignità, oppure lo stalking, ossia la persecuzione ossessiva contraria alla volontà di una persona.
- b. Una lesione dell'integrità psichica sussiste in particolare quando una persona, approfittando della sua posizione di forza o di un rapporto di dipendenza nei confronti di un'altra persona, mediante comportamenti intenzionali, persistenti o ripetuti che non comportano un contatto, provoca un'alterazione patologica dello stato di tale persona.
- c. È ritenuta una violazione dell'integrità psichica anche la lesione dell'onore di un'altra persona mediante dichiarazioni o atti sprezzanti, vessatori, di scherno o diffamatori.

1.3. Violazione dell'integrità fisica

Ricade sotto questa fattispecie ogni lesione diretta e mirata all'integrità fisica di una persona mediante atti intenzionali non desiderati che possono causare dolori, altri problemi fisici o lesioni, in particolare percosse, spintoni, calci, bruciature, metodi di allenamento inadeguati o somministrazione di alcool o sostanze stupefacenti sotto costrizione.

1.4. Violazione dell'integrità sessuale

Questa fattispecie è adempiuta da ogni comportamento di natura sessuale, con o senza contatto, riguardo al quale il consenso della persona interessata non è stato rilasciato, non ha potuto essere rilasciato o è stato ottenuto con comportamenti manipolatori, costrizione, violenza o altri comportamenti coercitivi. Vi si annoverano, in particolare, le molestie sessuali, i commenti sui pregi e sui difetti fisici, il linguaggio osceno o sessista, gli avvicinamenti o i contatti fisici, i baci, i gesti e i comportamenti allusivi, le carezze e i contatti indesiderati nonché ogni forma di coazione ad atti sessuali, in particolare la violenza carnale, il mostrare, inviare o produrre materiale pornografico (ad es. immagini o filmati), l'incoraggiamento a comportamenti sessuali inadeguati, l'esibizione delle parti intime o la masturbazione.

1.5. Trascuranza di un dovere di assistenza

Adempie questa fattispecie una persona che si rende conto che una sportiva o uno sportivo affidata/o alle sue cure è vittima di un atto ai sensi degli articoli sopra elencati e non adotta nessuna misura per impedire l'atto lesivo o per proteggere la vittima.

2. Abuso di una funzione in seno a un'organizzazione sportiva per fini privati o per conseguire vantaggi personali

2.1. Corruzione e accettazione di regali e altri vantaggi

Questa fattispecie è adempiuta offrendo, promettendo o concedendo (cosiddetta corruzione attiva) nonché accettando, richiedendo o facendosi promettere (corruzione passiva) vantaggi indebiti. I vantaggi indebiti sono liberalità materiali o immateriali che vengono concesse per influenzare il processo decisionale di una collaboratrice o di un collaboratore, di una mandataria o di un mandatario oppure della o del titolare di una funzione e il cui valore non è insignificante e/o non è socialmente consueto. Possono consistere in pagamenti in denaro, prestazioni di sponsoring, regali, inviti eccessivi o rimborsi. Viola inoltre questa disposizione chi utilizza delle liberalità materiali o immateriali a fini estranei agli statuti o corruttivi nonché chi assegna mandati o indizioni di competizioni sportive sulla base di procedure di gara non regolamentari.

2.2. Mancata segnalazione di conflitti d'interesse

Ricadono sotto questa fattispecie la dissimulazione, risp. la mancata divulgazione di relazioni d'interesse, partecipazioni, relazioni d'affari e attività accessorie da parte di responsabili decisionali nella misura in cui tali circostanze possono destare sospetti di parzialità. In presenza di tali circostanze, la persona interessata deve astenersi di moto proprio dalle attività di preparazione e presa decisionale di un'organizzazione sportiva.

2.3. Comportamento antisportivo

Sono considerate comportamenti antisportivi ai sensi del presente CEC le violazioni gravi dei valori fondamentali dello sport, nella misura in cui non siano già contemplate dai regolamenti di gioco o di gara o da altre disposizioni del presente Codice in materia di etica. Si annoverano in

questi valori fondamentali il fair play e la rinuncia a vantaggi e mezzi sleali nella competizione nonché il rispetto e la considerazione nei confronti di sé stessi, delle avversarie e degli avversari, delle regole del gioco, delle decisioni delle arbitre degli arbitri, delle spettatrici e degli spettatori, degli animali e dell'ambiente.

2.4. Istigazione, complicità e tentativo

Viola il presente Codice in materia di etica chi istiga altri o presta loro aiuto nella commissione di violazioni etiche ai sensi degli articoli qui elencati

3. Obbligo di segnalazione di persone aventi una funzione di assistenza e di sorveglianza particolare

Le persone assoggettate al presente CEC sono tenute a portare immediatamente a conoscenza del “**contact person**” (v. pto.VII, 1.), della dirigenza (comitato centrale e Presidente) le violazioni etiche constatate. Rimane riservata la segnalazione a **Swiss Sport Integrity** (<https://www.sportintegrity.ch/it>)

È fatto salvo l'obbligo del segreto delle persone vincolate a un segreto professionale. Esse sono tuttavia tenute a far uso del loro diritto d'avviso ai sensi dell'art. 314c del Codice civile svizzero in caso di possibile messa in pericolo del bene di un minore.

V. COMPORTAMENTO DEGLI ALLENATORI

Tutti gli allenatori oltre ad attenersi ai principi generali sopra indicati e sono in particolare tenuti all'osservanza delle norme comportamentali elencati qui di seguito (lista non esaustiva):

1. rispettare gli orari di lavoro e di convocazione alle gare; in caso di assenza improvvisa agli allenamenti e alle gare avvertire telefonicamente il Dirigente Responsabile o l'Allenatore Responsabile

Viale Castagnola 4
6900 Lugano

091 970.16.53
info@lugano-aquatics.ch

2. rispettare le decisioni dei superiori e attenersi alle scelte della dirigenza;
3. partecipazione alle attività con il massimo impegno e serietà;
avere un comportamento educato e rispettoso sia nei confronti degli Atleti, Dirigenti e colleghi Allenatori, Dirigenti e Atleti avversari, nonché del pubblico: si ricorda che tutti i collaboratori devono contribuire a dare un'immagine positiva e seria della Società, sia in piscina che fuori dalla piscina;
4. accettare serenamente le decisioni del Giudice di gara, dei Dirigenti;
5. aver cura del materiale assegnato e rispetto per le strutture della Lugano Aquatics, di quelle che vengono concesse in uso e di quelle delle squadre avversarie;
6. tenere durante gli allenamenti un comportamento serio, consono e responsabile. In particolare, astenersi durante gli allenamenti dall'utilizzare telefonini o altri mezzi di comunicazione, se non per ragioni di vitale importanza. Sempre durante gli allenamenti astenersi dal consumare pasti o di intrattenersi con genitori o terzi;
7. indossare sempre l'abbigliamento sociale, sia durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive, che durante gli allenamenti. È comunque vietato indossare abbigliamento di altre realtà sportive;

inoltre:

8. astenersi dal compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara;
9. astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e/o morale degli atleti e degli avversari, a rispettare gli stessi, i loro staff tecnici e dirigenziali;
10. evitare comportamenti o dichiarazioni che in qualunque modo possano costituire incitamento alla violenza o ne rappresentino apologia;
11. onorare lo sport e le sue regole attraverso la competizione corretta, impegnandosi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza;
12. tenere un comportamento esemplare che costituisca un modello positivo per il mondo dello sport e della società civile;
13. rifiutare ogni forma di doping, droga, alcool;

VI. RUOLO DEGLI ALLENATORI

Gli Allenatori, nel rispetto del CEC, devono trasmettere ai propri atleti valori come rispetto, trasparenza, correttezza, sportività, civiltà ed integrità che vanno al di là del singolo risultato sportivo e che sono il fondamento stesso dello sport. Il comportamento degli allenatori, dunque, deve essere sempre eticamente corretto nei confronti di tutti: atleti, colleghi, arbitri, dirigenti, genitori, tifosi e mezzi di informazione.

Gli allenatori sono presi ad esempio dai giovani, come modelli di comportamento. Per questa ragione devono considerare come propria responsabilità la trasmissione dei seguenti principi:

1. Educare all'impegno sportivo, al rispetto reciproco e delle regole e alla collaborazione;
2. Non favorire alcun atleta in particolare, essere coerenti alle regole date e mantenere le promesse fatte;
3. Incoraggiare e motivare, non rimproverare;
4. Trasmettere entusiasmo, gioia, fiducia e ottimismo;
5. Pianificare l'attività da svolgere coerentemente ed in base a dei programmi ben definiti;
6. Fare attenzione sia alla crescita dell'individuo che della squadra;
7. Infondere lo spirito di squadra, stimolare la generosità verso i compagni;
8. Impegnarsi al massimo nel limitare l'abbandono dei ragazzi nel corso della stagione.

VII. MISURE DISCIPLINARI

1. Il rispetto del CEC verrà garantito da una figura *super partes* (senza alcuna altra carica ufficiale in seno alla Lugano Aquatics) nominata dal Comitato centrale per la durata di 2 anni, con possibilità di rinnovo, chiamata "**contact person**" che veglierà affinché
 - a) tutti i membri della Lugano Aquatics (dirigenti, capi settore, capi allenatori, ecc.);
 - b) tutti gli allenatori, istruttori, aiutanti della Lugano Aquatics;
 - c) tutti gli impiegati, collaboratori e mandatari della Lugano Aquatics;
 - d) tutti i soci, attivi e passivi, della Lugano Aquatics;
 - e) tutti i genitori di atleti minorenni che frequentano gli spazi della Lugano Aquatics, le partite, trasferte, ecc.;
 - f) persone che aderiscono volontariamente al presente CEC (volontari).

non incorrano in comportamenti contrari o anche solo sconvenienti riguardo ai principi elencati nel presente codice. Suo il compito di segnalare e conferire con i responsabili in caso di violazioni o comportamenti non in linea con il CEC. La "contact person" può essere contattata all' indirizzo di posta elettronica: **integrity@lugano-aquatics.ch**.

2. I responsabili per l'applicazione disciplinare del CEC e per l'emanazione dei provvedimenti sanzionatori sono:
 - I. Il Presidente;
 - II. Il comitato centrale
 - III. Il comitato del settore, salvo ratifica da parte del Presidente
3. I responsabili ai sensi dell'articolo di cui sopra (art. 2) esaminano d'ufficio tutti i fatti con l'ausilio del "contact person". Concedono un'equa udienza alle parti interessate e prendono atto di eventuali testimonianze. Le decisioni che sono prese sono definitive. Rimangono fatte salve eventuali ulteriori sanzioni.
4. Qualsiasi violazione del CEC che comporti una sanzione deve essere segnalata al Presidente e all'allenatore capo del settore di cui l'interessato fa parte.

In caso di minori una comunicazione deve essere inviata ai detentori dell'autorità parentale, salva diversa indicazione ai genitori.

5. Sanzioni:

Un comportamento contrario al CEC o anche solo sconveniente riguardo ai principi del CEC è punito:

- a. **Ammonimento:** Un richiamo orale deve essere confermato per iscritto subito dopo e deve contenere un breve riassunto delle ragioni e può essere eventualmente collegato a una minaccia di sanzioni più severe in caso di recidiva. Oltre all'ammonimento, può essere ordinata una multa di max. CHF 1'000.- ed eventuale risarcimento danni.
- b. **Sospensione:** la sospensione vieta alla persona interessata di partecipare a qualsiasi evento, sportivo e non (ad. es. campo allenamento). Il divieto può essere imposto per un periodo specifico oppure per sempre (espulsione dalla società). Oltre alla sospensione, può essere ordinata una multa di max CHF 1'000.- ed eventuale risarcimento danni.
- c. **Per i membri della direzione:** esclusione dalla direzione per un periodo determinato o per sempre. Un'eventuale cancellazione può essere subordinata

al soddisfacimento di determinate condizioni o in conformità a determinate disposizioni.

In caso di violazioni ripetute o di una prima violazione grave, esclusione immediata dall'attività in corso. Se tale decisione è appropriata e proporzionata, si impone anche una multa di max. 1'000.- ed eventuale risarcimento danni.

Se il divieto di partenza o l'esclusione dal quadro normativo non possono essere eseguiti quando dovrebbero essere eseguiti, perché l'interessato non fa più parte dei quadri, la sanzione può essere convertita in una multa.

6. Misure sanzionatorie proposte (lista non esaustiva):

Comportamento punibile	Prima violazione	Violazione ripetuta/prima grave violazione
Consumazione di alcool sotto i 16 anni	Ammonimento	Sospensione e/o espulsione dalla società sportiva
Consumazione di alcool (più del 15% in volume) prima dei 18 anni	Ammonimento	Sospensione e/o espulsione dalla società sportiva
Violazione dell'art. 19 e seguenti sulla legge sugli stupefacenti (LStup), in particolare il possesso, il traffico e consumazione	Espulsione dalla società sportiva	
Danni materiali	Caso lieve (fino ad un massimo di CHF 300.-): Ammonimento e/o sospensione e/o allontanamento dalla società. Caso grave: espulsione dalla società	

Viale Castagnola 4
6900 Lugano

091 970.16.53
info@lugano-aquatics.ch

Furto	Caso lieve (fino ad un massimo di CHF 300.-): Ammonimento e/o sospensione e/o allontanamento dalla società. Caso grave: espulsione dalla società	
Coazione	Sospensione e/o espulsione dalla società sportiva	
Vie di fatto	Ammonimento	Sospensione e/o espulsione dalla società sportiva
Lesioni corporali semplici	Sospensione e/o espulsione dalla società sportiva	
Coercizione sessuale	Espulsione dalla società sportiva	
Violazione delle istruzioni del superiore di grado (allenatore, capo allenatore, capo settore, membro di comitato, presidente) o la persona di gestione competente, in particolare per quanto riguarda il CEC. Violazione dei principi di Cool & Clean (https://www.coolandclean.ch/it/) e dei principi di Antidoping.ch.	Ammonimento	Sospensione e/o espulsione dalla società sportiva
Altre violazioni agli art. 111 e seguenti del CP o all'art. 90 e seguenti della legge sulla circolazione stradale, passibili di una multa	Ammonimento	Sospensione e/o espulsione dalla società sportiva
Per tutti i comportamenti di rilevanza penale ivi non elencati o per altri comportamenti che dovessero essere ritenuti a danno dell'immagine o in violazione dei principi che animano l'associazione sportiva.	Ammonimento	Sospensione e/o espulsione dalla società sportiva



Viale Castagnola 4
6900 Lugano

091 970.16.53
info@lugano-aquatics.ch

Lugano Aquatics

Letto e accettato:

Nome _____

Cognome _____

il, Luogo e Data _____

Firma _____